CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, con sede legale in Arcavacata di Rende (CS) Via Pietro Bucci, codice fiscale 80003950781 e partita IVA 00419160783, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica Prof. Gianluigi Greco, giusta Decreto Rettorale n. 783 del 29/05/2018, vista la Delibera di Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 19/12/2019, (di seguito denominata UNIVERSITÀ);

E

SAPYENT S.r.I.s., con sede legale in Bologna, Via Guelfa, 5, codice fiscale e partita IVA 03550431203, rappresentata da Luca Maria Cenci, in qualità di Amministratore, (di seguito denominata "Sapyent")

PREMESSO CHE

- Che Sapyent ha tra i suoi fini statutari la creazione e la diffusione nelle scuole italiane di strategie didattiche nel campo dell'apprendimento delle competenze, con particolare riguardo all'apprendimento della matematica, nelle scuole dell'infanzia, nella primaria e nella secondaria di primo grado, anche mediante l'apporto coordinato di altri enti e istituzioni, ovvero mediante accordi con enti esterni;
- Che Sapyent si propone altresì, di collaborare con istituti scientifici, università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca e formazione nel campo del potenziamento delle abilità di calcolo in età evolutiva;
- Che l'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata

in progetti di innovazione e di ricerca inerenti la formazione iniziale e continua degli insegnanti di tutti gli ordini scolastici;

- Che l'Università vanta esperienza e conoscenza nel campo della Didattica della
 Matematica, in particolare nell'ambito degli artefatti e strumenti per la costruzione
 di significati matematici;
- Che è interesse di Sapyent e dell'Università (di seguito, le "Parti") approfondire la comprensione e la diffusione nelle scuole italiane della didattica incentrata sull'abaco giapponese Soroban, in tutti i suoi aspetti;
- Che è scopo delle Parti ricercare e promuovere a questo scopo le giuste,
 opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca;
- Che è intenzione delle Parti individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche che grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie possano ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
- Che è interesse delle Parti porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica della matematica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

L'Università e Sapyent ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di

cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività dell'Università e di Sapyent possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- formazione docenti e studenti volta al potenziamento delle abilità di calcolo nella scuola dell'infanzia e nella primaria grazie all'utilizzo dell'abaco giapponese Soroban, con riferimento sia a studenti normodotati che a studenti che presentino disabilità dell'apprendimento a vario grado
- più in generale, formazione docenti e studenti volta all'innovazione della didattica della matematica, con particolare riguardo alla scuola primaria.

ART. 3 - AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università e Sapyent si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2 tramite specifici accordi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione di docenti, studenti e alunni;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Le attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le Parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo delle Parti.

Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle

disposizioni di legge vigenti, alla normativa universitaria, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze delle Parti e richiamerà e rispetterà la presente convenzione quadro.

Supporto alla didattica:

Sapyent dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'Università nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

A tale scopo il contrente si renderà disponibile:

- a mettere a disposizione competenze per la didattica dei Corsi di Studio, delle
 Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e
 dei Master dell'Università;
- a favorire lo svolgimento presso le strutture dell'Università o di altre strutture che
 l'Università indicherà di volta in volta di stage formativi, di elaborati e lavori di tesi,
 organizzazione di corsi, conferenze, dibattiti e seminari.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

L'Università e Sapyent potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico scientifiche focalizzate su temi specifici affidate da
 Sapyent all'Università;
- attività di formazione svolte dall'Università per conto di Sapyent
- attività di formazione svolte da Sapyent in cooperazione e/o con il coordinamento dell'Università
- attività di ricerca affidate da Sapyent all'Università.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi attuativi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate da Sapyent

dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria.

Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell'interesse del contraente che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi del regolamento universitario vigente.

Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:

Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le Parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le Parti.

Ulteriori eventuali impegni:

Sapyent si rende disponibile anche a valutare la possibilità di istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca.

Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.

ART. 4 – RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL'ACCORDO

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione la Prof. Annarosa Serpe, Assistant Professor del Settore Scientifico Disciplinare MAT/04 Matematiche Complementari.

Sapyent indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione

la Dott. Elisabetta Ferrando, PhD in Mathematics Education and Curriculum.

ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipula degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

ART. 6 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E

IMMATERIALI

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

ART. 7 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA

RISERVATEZZA

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

ART. 8 - ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle Parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della

presente convenzione.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata nei contratti attuativi.

ART. 10 - AGGRAVI FINANZIARI

La presente convenzione non comporta aggravi finanziari per le Parti contraenti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

ART. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 13 – DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della convenzione l'Università e Sapyent redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

ARTICOLO 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

L'Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Il contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

ARTICOLO 15 – SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività:

- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il

perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo)
della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che i	I
mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della	1
convenzione.	
Le Parti dichiarano infine di essere informate sulle norme e sui diritti sanciti da	
regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.	
ART. 17 - CONTROVERSIE	
Il presente contratto è disciplinato dal diritto italiano. Le Parti concordano di definire	
amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della	
presente convenzione.	
Qualsiasi controversia relativa ed inerente al presente contratto sarà demandata ad	
un collegio arbitrale formato da tre arbitri, dei quali uno nominato dal ricorrente, uno	
nominato dal resistente entro 30 giorni dalla nomina del primo ed il terzo, che avrà	
altresì la qualifica di Presidente, nominato dai due arbitri designati dalle Parti. Le	,
decisioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le Parti.	
ART. 18- REGISTRAZIONE E SPESE	
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi	
1 e 2 del C.A.D Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo	2
2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39	
del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte	
che ne farà richiesta.	
L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del	
1972] è assolta in modo virtuale dall'Università.	
Letta, approvata, sottoscritta.	
Rende,	\mathcal{I}
	/ /

pag. 10 di 11

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA	
Il Direttore del Dipartimento di Matem	atica e Informatica
(Prof. Gianluigi Greco)	
Milano, 18 dicembre 2019	
Sapyent	
Il Legale rappresentante	
Luca Maria Cenci	CADVENTODIO
Culmallh.	SAPYENT S.R.L.S. Via Guelfa, 5 - 40138 BOLOGNA
Macel Clin	C.F./P.IVA 03550431203
/	
) .	
¢.	